

# Le possibili soluzioni ai principali dubbi

## IL CASO

### BENI AGEVOLABILI

**Ci si chiede se siano agevolabili i beni non compresi espressamente nella divisione 28/Ateco, ma che svolgono funzioni analoghe o comunque connesse a quelli di tale gruppo. Si pensi, per esempio, alle bilance di precisione (voce 26.51.29) rispetto alle bilance commerciali (voce 28.29.10)**

## LA POSSIBILE SOLUZIONE

La risposta dovrebbe essere negativa, salvo ripensamento delle Entrate. I beni extra divisione 28 non sono agevolabili, salvo che non costituiscano parte integrante e necessaria di un investimento in un macchinario che invece è incluso

### BENI DI COSTO INFERIORE A 10MILA EURO

**La norma esclude dal bonus gli investimenti di costo unitario inferiore a 10mila euro. Si chiede se, in presenza di un bene complesso di valore superiore all'importo minimo, alla cui realizzazione concorrono anche singole apparecchiature di costo inferiore alla soglia, tutto il costo sostenuto possa essere detassato**

Il calcolo dell'incentivo dovrebbe potersi effettuare sull'intero investimento, comprese singole componenti di valore unitario inferiore a 10mila euro, qualora queste ultime (ancorché autonomamente funzionanti) siano necessarie per il funzionamento dell'impianto complesso, di cui costituiscono altresì normale dotazione. In ogni caso, potrà cumularsi, per il confronto con la soglia, il costo di tutti i beni che non risultano suscettibili di autonoma utilizzazione

### MEDIA MOBILE O FISSA

**Il credito di imposta si calcola sull'eccedenza degli investimenti agevolati rispetto alla media dei corrispondenti acquisti dei cinque esercizi precedenti. Si chiede se gli anni compresi nella media siano differenti per gli investimenti del 2014 e per quelli del 2015**

La media di riferimento per la quantificazione dell'incentivo è mobile. Per il periodo 24 giugno-31 dicembre 2014, la media si calcola con riferimento al quinquennio 2009-2013, mentre per il primo semestre 2015 si considerano gli acquisti 2010-2014. In entrambi i conteggi si potrà eliminare l'esercizio con l'importo di investimenti più elevato (la somma si divide per quattro)

### CALCOLO DELLA MEDIA

**Gli investimenti rilevano se effettuati in un periodo frazionario degli esercizi 2014 (24 giugno-31 dicembre) e 2015 (primo semestre). Ci si chiede se, nel calcolo della media, il costo possa essere ragguagliato secondo una percentuale corrispondente a quella della durata del periodo agevolato (ad esempio, per il bonus del 2015, riducendo al 50% la media degli esercizi 2010-2014)**

La risposta dovrebbe essere negativa (ma è auspicabile un ripensamento delle Entrate). L'importo della media da sottrarre dagli investimenti agevolati sarà pari all'intero ammontare calcolato senza ulteriore ragguaglio. Rileverà un importo dato dalla somma degli investimenti dei cinque esercizi, tranne il più elevato, diviso per quattro. Fu così già per la Tremonti-bis anche se nel primo esercizio (2001) la detassazione riguardava solo il secondo semestre

### SOCIETÀ DI COMODO

**Le società di comodo (non operative e in perdita sistematica) che devono dichiarare un reddito minimo possono usufruire del bonus? E, se sì, con quali modalità applicative?**

Il credito di imposta del 15% può essere fruito senza limitazioni anche da parte delle società di comodo. Resta da chiarire se l'importo del credito contabilizzato a conto economico (e detassato) possa essere considerato in aumento di quello effettivo ai fini del calcolo dell'integrazione al minimo